

RIESAME DISEGNO DI LEGGE

Integrazioni alle leggi 2 aprile 1968 n. 475 e 8 marzo 1968 n. 221
relative alla gestione delle farmacie

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Riesame disegno di legge "Integrazioni alle leggi 2 aprile 1968 n. 475 e 8 marzo 1968 n. 221 relative alla gestione delle farmacie".

Il Consiglio regionale
ha riesaminato il seguente disegno di legge:

Art. 1

Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, anche provvisorio, di una farmacia importa l'obbligo di accertare, da parte dell'autorità che la rilascia, che siano stati perfezionati tutti gli adempimenti previsti dall'art. 110 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 2

Qualora la farmacia sia rimasta aperta per un periodo inferiore a cinque anni, l'ammontare dell'indennità di avviamento va determinato moltiplicando per tre il reddito medio annuo accertato alla farmacia durante il periodo di effettiva gestione della stessa.

Art. 3

Il reddito di ricchezza mobile previsto dall'art. 110 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, per i riferimenti all'anno 1974 e seguenti, viene sostituito dal reddito della farmacia considerato al lordo di tutte le imposte per legge detraibili.

Art. 4

L'autorizzazione alla gestione provvisoria di una farmacia è rilasciata soltanto nei casi in cui venga riconosciuta la esigenza di assicurare la continuità dell'assistenza farmaceutica locale.

Il rilascio dell'autorizzazione è preceduto da un avviso indicante la sede da conferire in via provvisoria e il termine di 15 giorni entro il quale devono essere presentate le istanze.

Detto avviso è pubblicato all'albo dell'ufficio emittente e dell'ordine provinciale dei farmacisti per tutto il periodo utile per la presentazione delle domande.

L'autorizzazione è rilasciata a favore di farmacista iscritto all'albo professionale e in possesso di idoneità conseguita in un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di farmacie aperte al pubblico.

Nel caso siano state presentate più domande è compilata una graduatoria di merito sulla base dei titoli presentati dai candidati da valutarsi secondo i criteri indicati nella legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni.

Si prescinde dal requisito dell'idoneità di cui al precedente 4° comma solo nel caso in cui non abbiano presentato istanza farmacisti in possesso di tale titolo.

Art. 5

Il titolare della farmacia che avrà ottenuto in esercizio un dispensario farmaceutico ai sensi dell'art. 1, comma 4°, della legge 8 marzo 1968, n. 221 deve affidare la gestione del dispensario a farmacista iscritto all'albo professionale.

Art. 6

A decorrere dal 1° gennaio 1978 l'indennità di residenza prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di

farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore a 3000 abitanti è fissata nelle seguenti misure :

- L. 2.500.000 annue per località con popolazione fino a 1000 abitanti;
- L. 2.000.000 annue per località con popolazione da 1001 a 2000 abitanti;
- 1.500.000 annue per località con popolazione da 2001 a 3000 abitanti.

Il contributo annuo spettante ai Comuni che gestiscono le farmacie rurali, secondo le norme stabilite dal R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 ed in base alla legge 8 marzo 1968, n. 221, è elevato in relazione alla popolazione, in misura pari alle indennità stabilite nel comma precedente a favore dei farmacisti rurali, ridotte della quota dovuta dal Comune.

Nulla è innovato per quanto concerne le farmacie rurali ubicate in località con popolazione superiore a 3000 abitanti o che siano riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo.

Per l'anno 1977 gli importi di cui all'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 da corrispondere quale indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali sono aumentate del 100%.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non è ammessa l'erogazione dell'indennità di residenza a favore di farmacisti rurali che svolgano attività lavorativa alle dipendenze di enti pubblici o aziende private che siano consentite dall'art. 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

Art. 7

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato per l'anno 1977 in L. 50.000.000 si provvederà utilizzando la disponibilità esistente al Cap.124 "Indennità di residenza a favore di titolari di farmacie rurali" del bilancio di previsione 1976.

Per gli esercizi successivi si provvederà a stanziare gli appositi fondi nei rispettivi bilanci di previsione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Aprile - Galatone

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 26 ottobre 1977
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Aprile - Galatone